



57926-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani - Presidente -

Claudio Cerroni - Relatore -

Gastone Andreazza

Antonella Di Stasi

Emanuela Gai

ACN
Sent. n. sez. 2813
UP - 19/10/2017
R.G.N. 25655/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cavicchio Alfredo, nato a Gaeta il 01/02/1938

avverso la sentenza del 23/11/2016 del Tribunale di Cassino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2016 il Tribunale di Cassino ha condannato Alfredo Cavicchio alla pena di euro 400 di ammenda per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., stante l'arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo, pari a circa 20 metri quadrati, per l'installazione di materiali da spiaggia.

2. Avverso il predetto provvedimento, tramite il difensore, è stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 cod. nav., atteso che l'intervenuto noleggio di lettini ed ombrelloni da spiaggia in specie rappresentava uso proprio dell'arenile libero, inidoneo ad integrare gli estremi di un'occupazione abusiva.

Oltre a ciò, il numero assai esiguo delle attrezzature, ossia cinque ombrelloni e dieci lettini, destinate ad essere rimosse nell'arco della stessa giornata, non poteva integrare il reato di occupazione di demanio marittimo, stante l'irrilevanza quantitativa delle installazioni.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

4.1. E' stato già affermato da questa Corte che integra il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo l'occupazione, senza autorizzazione, con arredi (ombrelloni, sedie e tavolini) di uno spazio di lungomare, anche se temporalmente limitata alla durata della stagione estiva, perché, concretizzando un impedimento al passaggio e allo stazionamento delle persone da e verso il mare, è comunque tale da comprimere l'interesse della collettività ad usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale (Sez. 3, n. 15415 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266814).

In specie, e contrariamente all'assunto del ricorrente, il provvedimento impugnato ha rilevato che il tratto di spiaggia interessato dall'attività imprenditoriale non era occupato dalle attrezzature balneari a seguito della domanda degli avventori, che avrebbero richiesto al Cavicchio il posizionamento del materiale in dotazione a quest'ultimo, bensì era stato previamente predisposto dall'odierno ricorrente di prima mattina nell'assenza di bagnanti e tramite la sistemazione di ombrelloni e lettini, già presenti sull'arenile nella misura rispettiva di cinque e di dieci (mentre altra analoga attrezzatura era in attesa di essere collocata).

Ciò posto in linea ricostruttiva, è stato peraltro altresì osservato che il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso (in specie, il reato era stato ravvisato nel fatto che i dipendenti di un albergo trasportavano e posizionavano ogni giorno sulla spiaggia, dall'alba al tramonto, un rilevante numero di ombrelloni e

lettini a disposizione dei clienti a prescindere dall'effettiva presenza sul posto degli stessi, con conseguente interclusione dell'accesso a terzi)(Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci, Rv. 251400).

Alla stregua di siffatto complessivo insegnamento, il Tribunale laziale ha si annotato che l'autorizzazione alla fornitura ed al noleggio di lettini ed ombrelloni postulava che il loro posizionamento avvenisse solamente dopo il pagamento del corrispettivo, e non invece in un momento anteriore del tutto svincolato dalla presenza dell'eventuale clientela.

Oltre a ciò, il provvedimento impugnato ha parimenti ricordato che, al fine della responsabilità, l'uso del bene pubblico avrebbe dovuto essere compreso in modo significativo, ma di questa significativa compressione non ha fornito alcun elemento motivazionale. In particolare, il provvedimento impugnato ha si affermato che sussisteva anche documentazione fotografica circa la presenza di una serie di ombrelloni e di lettini nel tratto di spiaggia interessato, ma nulla ha inteso aggiungere quanto alla natura ed agli effetti di tale presenza, in relazione alla compromissione dell'uso del demanio da parte della collettività indistinta degli utenti.

Va da sé che la carenza motivazionale dovrà essere adeguatamente sanata dal Giudice del merito.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cassino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cassino.

Così deciso in Roma il 19/10/2017

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Piero Savani

